



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 76 Data 25/09/2019

OGGETTO ;

Bilancio Consolidato 2018 - Approvazione elenco delle partecipazioni e definizione del gruppo di amministrazione pubblica ed elenco degli enti da consolidare - perimetro di consolidamento.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venticinque** del mese di **settembre** alle ore **12:55**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore		Si
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 24/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto. E s.m.i ad opera del DM del 01/03/ 2019;

VISTO l'art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, come modificato con DL.gs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011), e s.m.i il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato, e che espressamente stabilisce che ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi, che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale secondo le regole dettate dal punto 2, come modificato dal Dm 1/3/2019 che prevede che il GAP (Allegato a)

Sia costituito da:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - 1) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - 2) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - 3) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - 4) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - 5) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- 1) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- 2) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

1. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:

3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- 1) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
- 2) Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

- 3) La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.
- 4) Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

DATO ATTO:

che il secondo elenco (allegato A1)è definito tenendo conto che il principio contabile n 4 al punto 3 che stabilisce:

Che gli enti e le società del gruppo compresi ne GAP possono non essere inseriti nell'elenco degli enti , organismi o società da consolidare per "*Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). E per "irrilevanza" , ossia quando il bilancio di un componente del gruppo è poco significativo ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo secondo i parametri fissati e su evidenziati al punto 1) attività preliminari al consolidamento.

Che con riferimento all'esercizio 2018 i parametri desunti dal rendiconto 2018 sono evidenziati nell'allegato B.";

CONSIDERATO che l'amministrazione pubblica capogruppo deve:

- comunicare alle Aziende ,Società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato 2019 ,impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato che riguardano :
- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio , dei rendiconti o dei bilanci consolidati, oltre le informazioni integrative necessarie;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative per gli enti che presentano bilanci non omogenei con la capogruppo e nello specifico:
 - a) le informazioni necessarie per l'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsto dal DLgs 118/2011, vigente tempo per tempo , se non presenti nella nota integrativa;
 - b) riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dal DL.gs 118/2011;

RITENUTO, quindi , di impartire alle società ed enti compresi nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2019 e futuri;

le seguenti direttive alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario fornire giustificazione del mancato adeguamento:

- Trasmissione entro il 30 aprile di ogni esercizio (per il 2019 aprile 2020 per il 2020 aprile 2021 ecc) dell'elenco dei crediti e debiti, dei costi e ricavi nei confronti del comune di Sarroch corredati da nota esplicativa e dell'asseverazione dell'organo incaricato della revisione legale dei conti; tale documento potrà essere rettificato al momento della trasmissione del bilancio, qualora si evidenziassero degli errori o modifiche nel caso di informazioni sopraggiunta in seguito;
- trasmissione al comune di Sarroch del progetto di bilancio entro 10 giorni dall'approvazione dell'organo amministrativo;
- trasmissione dei bilanci di esercizio approvati dall'Assemblea dei Soci (completi di : Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa; Relazione su governo societario ex art 6 comma2, del TUSP, verbale dell'assemblea, relazione del revisore e/ o del collegio sindacale) nonché altre informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi, oneri utili , perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine del 15 giugno 2020 ecc, eccetto per quelle società/enti per le quali sia previsto da norma statutaria un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, in quanto tenute alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società/ente, per le quali il termine di trasmissione della documentazione citata è fissato per il 15 luglio 2020, (in tal caso chi richiede anche la trasmissione del bilancio consolidato);
- per gli enti e le società i cui bilanci sono interessati dall'entrata in vigore del DL.gs 139/2015, trasmissione, unitamente al bilancio
Delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi e gli schemi del DL.gs 118/2011, se non presenti nella nota integrativa e riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema del DL.gs 118/2011;
- per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'allegato4/3 del DL.gs 118/2011 al punto 4.18,come da allegato D facente parte integrante della presente deliberazione;

●Adozione del criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno, in questo caso la contabilizzazione dovrà essere fatta in base al criterio del costo, nel caso in cui l'ente ritenga di assumere un criterio diverso è richiesta una specifica motivazione sostenuta da parere dell'organo di revisione e controllo;

●redazione dei bilanci consolidati con applicazione del metodo integrale per le partecipazioni di controllo, con metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;

●La nota integrativa dei rispettivi bilanci evidenziante:

-relazione sul governo societario (art 6 c2 del DL.gs 175/2016)riguardante i programmi di valutazione del rischio aziendale;

-sezione dedicata al bilancio consolidato ove indicare tutti i rapporti intercorsi durante l'esercizio ed i crediti e debiti esistenti al 31/12 di ogni esercizio ;

-situazione creditoria e verifica sua esigibilità;

-situazione dell'indebitamento , eventuali operazioni di finanza derivata indicando il tipo, la controparte, il titolo o bene sottostante, l'importo, l'oggetto, la funzione, la struttura, l'anno di contrazione e la durata;

-personale ed incarichi esterni (costi sostenuti) politiche di contenimento;

VISTO l'articolo 147 quater comma 4 del tuel che prevede che " *i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica*";

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del TUEL dal responsabile dell'area finanziaria;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Di approvare:

-l'elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica comune di Sarroch al 31/12/2018 di cui all'allegato A) deliberazione;

-l'elenco degli enti da consolidare, allegato A1) unitamente al prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza , allegato B);

- Le linee guida per la predisposizione del bilancio consolidato 2018 e futuri esercizi finanziari allegato C)

- le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate come indicate nel punto 4.18 dell'allegato 4/3 del DL.gs 118/2011 riportato integralmente nell'allegato D)

Di dichiarare i suddetti allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere il presente provvedimento agli enti e società ricompresi nel bilancio consolidato del Comune di Sarroch 2018 e successivi esercizi ed al Revisore dei conti del Comune di Sarroch.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)